

dall'esercizio contabile 2023. Gli Stati membri che non saranno in grado di trasmettere i dati per alcune o tutte e tre le nuove variabili potranno essere esentati se inoltreranno alla Commissione una richiesta debitamente motivata entro il 31 maggio 2021. Su base volontaria, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di trasmettere i dati relativi alle nuove variabili a decorrere dall'esercizio contabile 2021.

- (4) L'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 stabilisce il modello secondo cui devono essere presentati i dati contabili nelle schede aziendali. È necessario migliorare la terminologia utilizzata nella tabella C e nella tabella I dell'allegato VIII. Occorre quindi sostituire tali tabelle.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220. Le modifiche proposte dovrebbero applicarsi a decorrere dall'esercizio contabile 2021.
- (6) Il comitato per la rete d'informazione contabile agricola non ha espresso un parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/220 è così modificato:

- 1) all'articolo 10, paragrafo 3, è aggiunto il comma seguente:

«In caso di circostanze eccezionali che possono perturbare tale trasmissione, gli Stati membri informano tempestivamente la Commissione sullo stato di avanzamento della raccolta e della trasmissione dei dati e propongono una soluzione per inoltrarli. Dopo aver esaminato le informazioni ricevute, la Commissione può eccezionalmente prorogare il termine di cui al primo comma un'unica volta per un massimo di 3 mesi.»;

- 2) l'allegato IV è sostituito dal testo di cui all'allegato I del presente regolamento;
- 3) l'allegato VIII è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2021.

Tuttavia:

- a) l'articolo 1, paragrafo 1, si applica a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento per quanto riguarda la trasmissione delle schede aziendali per l'esercizio contabile 2019;
- b) l'articolo 1, paragrafo 3, si applica a decorrere dall'esercizio contabile 2023 per quanto riguarda le variabili A.OT.230.C, A.OT.231.C e A.OT.232.C aggiunte alla tabella A dell'allegato VIII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/220.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 novembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

